

N. 8671/2022 R.G.TRIB.

Gloria Rossana VALLEJO + altri / MINISTERO DELL'INTERNO



**Tribunale di Genova**  
**Sezione XI Civile**  
**Stranieri**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv. Giorgia Scuras

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nel procedimento in epigrafe RG. n. 8671/22

promosso da

(  
~ (cognome materno  
1933

(cognome materno  
1957

(cognome materno  
1958

(cognome materno  
settembre 1962

(cognome materno  
settembre 1964, in proprio e n.q. di esercente la potestà sul figlio minore

(cognome materno  
gennaio 2006

## PDF Eraser Free

Raimundo [redacted] (cognome materno [redacted]) nato in Perù, il 22 novembre 1980

[redacted] (cognome materno [redacted]), nato in Perù, il 2 ottobre 1981

[redacted] (cognome materno [redacted]), nato in Perù, il 26 novembre 1990

[redacted], nata in Argentina il 2 maggio 1987,

[redacted], nato in Argentina, il 23 giugno 1992

[redacted] (cognome materno [redacted]), nata in Perù il 1 marzo 1994

[redacted] (cognome materno [redacted]), nata in Perù l'11 aprile 1997

tutti rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. prof. Vincenzo ZenoZencovich e domiciliati in Roma, vicolo Orbitelli 31, con espressa richiesta di ricevere ogni comunicazione e notificazione presso la PEC ([vincenzozenzencovich@ordineavvocatiroma.org](mailto:vincenzozenzencovich@ordineavvocatiroma.org))

**RICORRENTI**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex Lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2

**RESISTENTE**

Nonché nei confronti del Ministero degli Affari esteri (in persona del Ministro pro tempore domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova) ed il Comune di Montalto Carpasio in persona del Sindaco pro tempore domiciliato presso la sede del Comune (indirizzo PEC [comune.montaltocarpasio@legalmail.it](mailto:comune.montaltocarpasio@legalmail.it))

e con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO** non intervenuto  
avente ad oggetto:

“riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*”

^^^

Letti gli atti ed i documenti del procedimento indicato in epigrafe, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11 luglio 2023

### A) OSSERVA

**1.** Col ricorso introduttivo del presente giudizio, i nominati ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno nonché il Ministero degli Affari esteri ed il Comune di Montalto Carpasio, reclamando la cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

Ricostruivano la genealogia con un utile e completo albero genealogico grafico (cfr. pag. 3 del ricorso) a partire dall'avo italiano, Sig. [redacted], nato a Carpasio (IM) il [redacted] (doc. 5) d.

**2.** Si costituiva in data 7.6.23 esclusivamente il Ministero dell'Interno con il patrocinio dell'Avvocatura che così concludeva: *“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine, previo accertamento della validità della procura - rigettare la domanda avversaria in quanto infondata e non provata in ogni sua parte. - in subordine si rimette al prudente apprezzamento di Codesto Ill.mo Tribunale, previo accertamento di ogni presupposto di legge Spese compensate”*.

**3.** In vista delle udienze tenutasi ex art. 127 *ter* c.p.c., le parti hanno depositato note in cui insistono come in atti.

Più in particolare, parte ricorrente alla prima udienza depositava articolate note con cui contestava l'atto avversario e concludeva:

*“Piaccia al Tribunale adito accogliere la domanda dei ricorrenti precisata nelle note per l'udienza del 9.6.2023 b) Condannare l'Amministrazione resistente alle spese del presente giudizio c) Condannare l'Amministrazione resistente ex art, 96 c.p.c. per aver prospettato eccezioni : • in manifesto e gravemente colposo contrasto con quanto statuito, anche nei confronti di detta Amministrazione da Cass. SS.UU. 24.8.2022, n. 25317 • in manifesto e gravemente colposo contrasto con quanto da essa Amministrazione pubblicamente statuito, ovverosia la impossibilità di procedere per via amministrativa al riconoscimento della cittadinanza per via matrilinea.”*

**4.** La causa veniva rinviata e, all'udienza del 11 luglio 2023, trattenuta in decisione, dando atto che parte resistente precisa: *“vista l'ordinanza 9.6.2023, dichiara di non avere proposto eccezione sulle procure come risulta da pagina 3 della comparsa, ma semplicemente ricordato l'obbligo di verifica da parte del Giudice , posto che tale verifica è stata ritualmente espletata , nulla questio. Circa il merito, a parziale rettifica delle conclusioni assunte si rimette a giustizia, spese compensate”*.

## PDF Eraser Free

Parte ricorrente con propria nota precisa “.. preso atto delle nuove conclusioni contenute nelle note della Amministrazione ...si riporta alle domande formulate nel ricorso introduttivo, .....sussistono tutte le ragioni per la compensazione delle spese di lite”.

### **B) RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Col ricorso introduttivo i ricorrenti chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* (per ramo femminile).

Ricostruivano la genealogia con un utile e completo albero genealogico grafico (cfr. pag. 3 del ricorso) a partire dall'avo italiano, Sig. nato a Carpasio (IM) il 18 febbraio 1879 (doc. 5) da

Precisavano che l'avo in data 22.9.1911 divenne padre di M... a cui trasmetteva - ai sensi dell'art. 4 del Codice Civile unitario del 1865 (“*E' cittadino il figlio di padre cittadino*”) – la cittadinanza italiana.

La donna tuttavia, a seguito del suo matrimonio, nel 1932, con di nazionalità peruviana perdeva la propria cittadinanza, e ciò in conseguenza del dettato dell'art. 10, 3° comma, della L. 13.6.1912, n. 555.

Tale situazione ha quindi inciso sul diritto soggettivo di quest'ultima e di tutti gli altri aventi causa al riconoscimento dello status di cittadino italiano *iure sanguinis*.

invero proseguiva la discendenza: il 20 aprile 1933 dava alla luce la qui ricorrente (cognome materno ) che coniugatasi con

generava i quattro figli qui ricorrenti:

- A) ( ), nata il 5 aprile 1957 (doc. 11) madre di (1980), I (1981) e I (1990);
- B) Rocío Elena, nata il 12 giugno 1958 (doc. 12), madre di (1987) e di (1992), ricorrenti;
- C) ( ), nato il 4 settembre 1962 (doc. 13), padre delle ricorrenti (1994) e (1997);
- D) ( ), nato il 6 settembre 1964 (doc. 14), padre di (2006)

## PDF Eraser Free

2. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, come rilevato supra, emendando le proprie conclusioni con note depositate in vista dell'ultima udienza, rimettendosi.

3. In queste premesse, preso atto delle modificate conclusioni del Ministero, si precisa che il ricorso va accolto sulla base delle ulteriori seguenti considerazioni.

Nella linea genealogica dei ricorrenti si evidenziano passaggi per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale sequenza che, sulla base della legge vigente in tale epoca, determinava l'interruzione della cittadinanza "*iure sanguinis*" ai suoi discendenti.

Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 91/1992, infatti, la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata:

- dal Codice Civile del Regno (datato 1865) e successivamente, dalla legge n. 555 del 13 giugno 1912.

In considerazione del fenomeno della migrazione, erano state anche emanate la legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217.

Le disposizioni in allora vigenti fondavano il loro impianto sul principio della trasmissione *iure sanguinis* della cittadinanza italiana essenzialmente per via paterna (principio contenuto nell'art. 1 comma 1 della L. 13/6/1912 n. 555).

La trasmissione della cittadinanza italiana dalla Signora \_\_\_\_\_ sarebbe stata pertanto, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa.

Si rileva incidentalmente che, nonostante le statuizioni della Corte Costituzionale, ancora attualmente la legislazione italiana esclude la possibilità di ottenere in via amministrativa la cittadinanza ai figli di donna cittadina italiana nati prima del 1948. La normativa non ha ancora completamente recepito i principi giurisprudenziali legati alle pronunce della Corte Costituzionale (n. 87/1975 e n. 30/1983).

Quanto al presente giudizio, può dirsi accertato che la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova corrispondenza nella documentazione versata in atti (completa di appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità ed apostillati), documentazione non (specificatamente) contestata dal resistente Ministero. Sul punto si richiama l'art. 115 cpc ed i principi della Cass. SS.UU. 24.8.2022, n. 25317.

La Sig.ra - \_\_\_\_\_ (classe 1911), ascendente diretta dei ricorrenti, era cittadina italiana.

## PDF Eraser Free

Nella fattispecie, la predetta signora anche alla luce delle previsioni contenute nell'art 1 L. n. 555/1912, da un lato, si vedeva riconoscere la titolarità dello status di "cittadina italiana" ma dall'altro, in base alla stessa norma che prevedeva esclusivamente l'acquisto della cittadinanza italiana di derivazione paterna, si vedeva negare il diritto di trasmettere *iure sanguinis* ai propri figli, e conseguentemente ai propri discendenti, quello *status civitatis* a lei originariamente attribuite per via paterna/maschile.

Ed invero da un lato era prevista la trasmissione della cittadinanza - salvi casi estremamente marginali<sup>1</sup> - unicamente per via paterna, dall'altro perché l'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 sanciva la perdita della cittadinanza italiana per le donne (italiane) che si univano in matrimonio con uomini stranieri.

La Corte Costituzionale – come accennato - negli anni ha consentito il superamento di tali illegittimi limiti.

Con la sentenza n. 87/1975 ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., il sopracitato art. 10 L. n. 555/1912 nella parte in cui "*prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero*".

Con la successiva sentenza n. 30/1983, ha poi espressamente dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della predetta legge, nella parte in cui "*non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina*" riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.

Mentre un primo orientamento giurisprudenziale aveva sancito il prodursi degli effetti favorevoli delle predette sentenze solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione, (con conseguente cristallizzazione delle situazioni già all'epoca definite) detta impostazione risulta oggi superata dalla sentenza n. 4466 del 25/02/2009 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha affermato come, per effetto delle sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano anche a chi, nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero (in vigenza della l. n. 555/1912), che sia stata privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.

La sentenza citata - pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto

---

<sup>1</sup> Ad esempio in caso di padre ignoto. Tuttavia si evidenzia che era prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità veniva riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

## PDF Eraser Free

soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1/01/1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato che il diritto di cittadinanza in quanto *status* permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.

*Afferma infatti che "lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti: esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione, (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (...) .. si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona con carattere di absolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso se non quando risulti denegato riconosciuto con sentenza passata in giudicato".*

*Ed ancora che "la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975 art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicato della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 della Cost.)."*

Per lo stesso principio, la Corte chiarisce dunque che riacquistano la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche i figli di donna nella situazione descritta, nati prima di tale data e nel vigore della L. n. 553 del 1912, "determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria".

In conclusione, in forza dell'efficacia delle richiamate pronunce di incostituzionalità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti (come i ricorrenti, dunque!)

Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che

## PDF Eraser Free

vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.

\*\*\*

Sulla scorta di tutto quanto precede, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che essi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del resistente Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Precisato innanzitutto che la richiesta di condannare l'Amministrazione resistente ex art. 96 c.p.c. non è stata reiterata nelle ultime conclusioni, attesa la natura della controversia, le riferite lacune normative in materia, sussistono giustificati motivi per dichiarare le spese di giudizio integralmente compensate, come confermato dalla stessa ricorrente nelle sue note datate 5.7.2023.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

•accoglie la domanda formulata dai ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti:

\_\_\_\_\_ (cognome materno \_\_\_\_\_), nata in Perù il 20 aprile 1933

\_\_\_\_\_ (cognome materno \_\_\_\_\_) nata in Perú il 4 aprile 1957

\_\_\_\_\_ (cognome materno \_\_\_\_\_) nata in Perú il 12 giugno 1958

\_\_\_\_\_ (cognome materno \_\_\_\_\_) nato in Perù, il 4 settembre 1962

\_\_\_\_\_ (cognome materno \_\_\_\_\_) nato in Perù il 6 settembre 1964,

\_\_\_\_\_ (cognome materno \_\_\_\_\_), nato in Perù il 4 gennaio 2006

\_\_\_\_\_ (cognome materno \_\_\_\_\_) nato in Perù, il 22 novembre 1980



## PDF Eraser Free

(cognome materno \_\_\_\_\_), nato in Perù, il 2 ottobre 1981  
(cognome materno \_\_\_\_\_), nato in Perù, il 26 novembre

1990

\_\_\_\_\_, nata in Argentina il 2 maggio 1987,

\_\_\_\_\_, nato in Argentina, il 23 giugno 1992

\_\_\_\_\_, (cognome materno \_\_\_\_\_), nata in Perù il 1  
marzo 1994

\_\_\_\_\_, (cognome materno \_\_\_\_\_), nata in Perù l'11  
aprile 1997

Sono tutti cittadini italiani,

- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

Le spese di lite sono compensate integralmente.

Così deciso in Genova il 14.7.23

Il Giudice Onorario

Avv. Giorgia Scuras